

COMUNE DI COLLEGIOVE

PROVINCIA DI RIETI



## REGOLAMENTO COMUNALE

per la nomina ed il funzionamento della Commissione di disciplina

APPROVATO CON DEL. C. C. N. 21 DEL 22/6/93

MODIF. CON DEL. C. C. N. 44 DEL 25/6/93

### SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Nomina della commissione di disciplina - Segretario della commissione
3	Designazione dei rappresentanti del personale dipendente
4	Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale
5	Funzionamento della commissione di disciplina
6	Ricusazione dei componenti la commissione di disciplina
7	Astensione dei componenti la commissione di disciplina
8	Garanzie nelle procedure disciplinari
9	Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici
10	Termine per l'istruttoria
11	Deposito degli atti istruttori
12	Altre operazioni preliminari alla trattazione
13	Supplemento di indagini
14	Trattazione orale
15	Decisione
16	Norme finali e transitorie

**Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 51, commi 10 e 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per la nomina della commissione di disciplina nonché per la sua organizzazione e per il suo funzionamento.

**Art. 2 - Nomina della commissione di disciplina - Segretario della commissione.**

1. Alla nomina della commissione di disciplina che, ai sensi dell'art. 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente;
- Segretario comunale - Componente
- n. 1 dipendente comunale - Componente, designato all'inizio di ogni anno dal personale dipendente, secondo le modalità previste dai successivi artt. 3 e 4;

provvede il Sindaco con apposita ordinanza.

2. Con lo stesso provvedimento sarà designato, segretario della commissione, il segretario comunale o altro dipendente comunale.

**Art. 3 - Designazione dei rappresentanti del personale dipendente.**

1. Ai fini della designazione dei rappresentanti del personale nella commissione di disciplina il personale dipendente viene suddiviso in due gruppi:

- il 1° gruppo comprende il personale inquadrato nelle prime quattro qualifiche funzionali;
- il 2° gruppo comprende il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali superiori alla quarta.

2. Per ogni gruppo il personale dipendente dovrà designare un rappresentante effettivo ed uno supplente appartenenti al gruppo.

3. Il componente supplente parteciperà ai lavori solo in assenza, per qualsiasi causa, del componente effettivo.

**Art. 4 - Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale.**

1. Il Sindaco, entro il 15 dicembre di ogni anno, con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e negli spazi sindacali per l'affissione di cui all'art. 13 del contratto approvato con D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, e notificato alle rappresentanze sindacali cui è stata conferita la delega di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 333/1990, convoca l'assemblea generale di tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di designare i rappresentanti di cui al precedente art. 3.

2. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco, sentita la delegazione trattante di cui all'art. 26 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, conferisce:

- a un dipendente comunale l'incarico di presiedere l'assemblea;
- a tre dipendenti comunali l'incarico di svolgere le funzioni di scrutatore;

designando anche i rispettivi supplenti.

3. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza della metà più uno dei dipendenti. Mancando la detta maggioranza, dopo 90 minuti la riunione sarà valida con la presenza di almeno n..... dipendenti.

4. Ogni dipendente può indicare sulla scheda un solo nominativo del gruppo di appartenenza.

5. Sono designati, per ciascun gruppo, come effettivo il dipendente che ha ottenuto il maggior numero di voti e supplente colui che segue immediatamente nello stesso gruppo.

6. Copia del verbale dovrà essere trasmesso al Sindaco per i successivi adempimenti.

7. In mancanza di designazione da parte dell'Assemblea così convocata il Sindaco darà corso al provvedimento di nomina su designazione della delegazione trattante di cui all'art. 26 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.



#### **Art. 9 - Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici.**

1. Il Presidente della commissione, ricevuti gli atti, può proporre all'Amministrazione Comunale la nomina di un istruttore scelto tra i componenti della commissione o tra i dipendenti di qualifica superiore a quella rivestita dal dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ed, eventualmente, di uno o più consulenti tecnici estranei all'Amministrazione per accertamenti che richiedano cognizioni di carattere tecnico.
2. Le nomine devono essere comunicate all'incolpato.
3. Sono applicabili all'istruttore ed ai consulenti tecnici le norme sulla ricsuzione e sulla astensione di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 7.

#### **Art. 10 - Termine per l'istruttoria.**

1. L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina dell'istruttore.
2. Prima della scadenza di detto termine, l'istruttore, per gravi motivi, può chiedere al Presidente della commissione una proroga del termine non superiore ai trenta giorni.

#### **Art. 11 - Deposito degli atti istruttori.**

1. Terminata l'inchiesta, l'istruttore trasmette gli atti del procedimento al Presidente della commissione.
2. Il Presidente nomina il Commissario relatore ed ordina che gli atti del procedimento siano depositati presso la Segreteria della commissione a disposizione dell'interessato.
3. L'interessato o il suo difensore può chiedere, con istanza scritta, al Presidente, di estrarne copia.

#### **Art. 12 - Altre operazioni preliminari alla trattazione.**

1. La commissione deve riunirsi per la trattazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.
2. La data di tale seduta va notificata al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ed al suo eventuale difensore, contestualmente all'avviso di avvenuto deposito degli atti.
3. L'interessato, nel termine di venti giorni dalla notifica, ha il diritto di:
  - a) prendere visione degli atti;
  - b) estrarne copia dal fascicolo;
  - c) presentare memorie difensive e deduzioni scritte.

#### **Art. 13 - Supplemento di indagini.**

1. La commissione, ove lo ritenga necessario, può rinviare gli atti all'istruttore disponendo il termine per provvedere ed indicando:
  - a) i fatti e le circostanze da chiarire;
  - b) le prove da assumere.
2. La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, alla presenza dell'interessato e del suo difensore, i quali hanno la facoltà di svolgere le deduzioni.

#### **Art. 14 - Trattazione orale.**

1. Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del dipendente.
2. L'interessato e/o il suo difensore può svolgere oralmente la propria difesa ed ha la parola per ultimo.
3. I componenti la commissione possono rivolgere al dipendente domande in ordine a circostanze che risultano agli atti e chiedere chiarimenti in ordine agli assunti difensivi.
4. Del dibattimento viene redatto verbale da parte del Segretario.



**Art. 5 - Funzionamento della commissione di disciplina.**

1. Se, per qualsiasi causa, durante l'anno, venga a mancare il rappresentante effettivo dei dipendenti comunali, alle operazioni della commissione partecipa il supplente.
2. La commissione deve esprimere il proprio motivato parere entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti del procedimento disciplinare.
3. In caso di inosservanza del predetto termine il procedimento disciplinare si estingue a tutti gli effetti.
4. Le riunioni della commissione non sono valide senza la presenza di tutti i suoi componenti.
5. Se il membro supplente abbia sostituito il componente membro effettivo nella prima seduta di un procedimento, viene sempre convocato in sua vece sino alla conclusione del procedimento.
6. In caso di assenza ingiustificata, accertata e dichiarata dal Presidente, ovvero in caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica o dall'ufficio, subentra quale effettivo il supplente che, a sua volta, è automaticamente sostituito da chi lo segue nel verbale dell'assemblea senza obbligo di rinnovazione del procedimento.
7. Di ogni riunione il Segretario della commissione redige il verbale che viene sottoscritto da tutti i suoi componenti.
8. Le decisioni vengono assunte con votazione segreta.

**Art. 6 - Ricusazione dei componenti la commissione di disciplina.**

1. Ogni componente la commissione di disciplina può essere ricusato:
  - a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile sia debitore o creditore di lui, della moglie e dei figli;
  - b) se ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
  - c) se vi è grave inimicizia tra lui (o alcuno dei suoi prossimi congiunti) ed il dipendente sottoposto a procedimento;
  - d) se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
  - e) se è parente o affine entro il secondo grado del funzionario istruttore o dell'eventuale consulente o patrocinatore dell'incolpato.
2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile e presentata al Segretario comunale dall'interessato o dal difensore eventualmente nominato.
3. L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo raccomandata postale.
4. Sull'istanza decide in via definitiva la commissione, sentito il ricusato. La discussione o la votazione della commissione si svolgono in assenza del ricusato; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. In caso di ricusazione di un componente, lo stesso viene così sostituito:
  - il Sindaco, nell'ordine, dall'assessore al personale o dall'assessore preposto al servizio;
  - il Segretario comunale, dal Responsabile dell'Ufficio Personale;
  - il dipendente comunale, nell'ordine, dal supplente o da chi lo segue nella designazione.

**Art. 7 - Astensione dei componenti la commissione di disciplina.**

1. I componenti della commissione ricusabili per i motivi di cui al precedente art. 6 hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta specifica istanza di ricusazione.
2. I vizi riscontrati nella composizione della commissione possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

**Art. 8 - Garanzia nelle procedure disciplinari.**

1. Nei procedimenti dinanzi alla commissione di disciplina è garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale in qualsiasi fase del procedimento.

**Art. 15 - Decisione.**

1. Ritiratisi il dipendente ed il suo difensore la commissione, sentito il relatore, delibera a maggioranza di voti.
2. La seduta è segreta.
3. La deliberazione motivata contenente la decisione della commissione, è firmata da tutti i componenti la commissione.
4. Essa va trasmessa all'Amministrazione comunale a cura del Segretario della commissione, entro trenta giorni dalla data dell'udienza.

**Art. 16 - Norme finali e transitorie.**

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento e dal regolamento organico del personale dipendente, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
2. In sede di prima applicazione l'Assemblea dei dipendenti sarà convocata entro ..... giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22-4-93 .....  
con atto n. 21 .....
- 2) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del ..... n. ....;
- 3) È entrato in vigore il giorno.....  
Data 22 APR. 1993 .....



**IL SEGRETARIO COMUNALE**





Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N.44 del Reg.	OGGETTO:
Data 25/6/93	Risposta chiarimenti delibera di C.C. n. 21/93.

L'anno millenovecento novantatre, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 20.15, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
POMPEI Giovanni	SI	
MORETTI Francesco	SI	
DI PIETRI Vincenzo	SI	
MORETTI Arturo	SI	
D'AURIA Domenico	SI	
ANASTASI Duilio		SI
ROMANI Pompeo		SI
VIVARILLI Antonio	SI	
PETRONI Stanislao	SI	
VICARI Ersilio	SI	
BENEDETTI Gino	SI	
PETRUCCI Massimo	SI	
ANASTASI Alberto		SI
ASCANI Francesco	SI	
MARCELLI Stanislao	SI	

Assegnati n. 15
In carica n. 15

Presenti n. 12
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il Signor Pompei Giovanni nella sua qualità di Sindaco - Assiste il Segretario Volpe Mattea - Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i

signori:

La seduta è pubblica



Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 L.142/90.

IL SEGRETARIO



IL CONSIGLIO COMUNALE

-PREMESSO che il CO.RE.CO. di Rieti con ordinanza n.3678 del 27/5/93 ha richiesto chiarimenti da fornire con apposito atto integrativo sulla delibera di C.C. n.21 del 22/4/93 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per nomina funzionamento commissione disciplina";

-RITENUTO di dover integrare gli articoli così come richiesto nel seguente modo:

- art. 4 comma 3° si aggiunge "n. 2 dipendenti"
- art. 16 comma 2° si aggiunge "entro 90 giorni"

-A voti unanimi

DELIBERA

- 1) Integrare la delibera di C.C. n.21 del 22/4/93 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per nomina funzionamento commissione disciplina " così come richiesto dal CO.RE.CO. di Rieti nel seguente modo:  
art. 4 comma 3° si aggiunge "n. 2 dipendenti"  
art. 16 comma 2° si aggiunge "entro 90 giorni".
- 2) Dare atto che l'art. 4 comma 3° risulta così integrato:  
"3. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza della metà più uno dei dipendenti. Mancando la detta maggioranza, dopo 90 minuti la riunione sarà valida con la presenza di almeno n.2 dipendenti."
- 3) Dare atto che l'art. 16 comma 2° risulta così integrato:  
"2. In sede di prima applicazione l'Assemblea dei dipendenti sarà convocata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento."

Presenti n. 12  
Assenti n. 0

Assenti n. 0  
In carica n. 12

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il Signor Tompei Giovanni  
Assiste il Segretario Volpe Giuseppe  
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i



Approvato e sottoscritto:

Il Segretario  
f.to VOLPE TUTTA

IL PRESIDENTE  
f.to ROMPEI GIOVANNI

Il Consigliere Anziano  
f.to MORETTI FRANCESCO

Prot. N. 1390 li 26 GIU. 1993

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario  
f.to VOLPE TUTTA

Prot. N. li

Il Sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo di mercato

oppure dal al e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario  
f.to

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li 26 GIU. 1993

Vista: IL SINDACO

Il Segretario

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno:

oppure: dal al  
senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di Controllo, il quale ne ha accusata ricevuta in data , senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, l'annullamento.

Il Segretario

f.to

Spazio riservato all'Organo di Controllo

V. 124  
7/7/93